

Allegato E

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO FONDO CASSA ECONOMALE DELL'ISIN

All'articolo 5 del REGOLAMENTO FONDO CASSA ECONOMALE ISIN, approvato con delibera n. 2 del 2 gennaio 2020, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<1-bis. Sono ammissibili, tra le spese di cui all'art.39 comma 3, lettera a), del Regolamento di contabilità approvato con delibera n.4 del 16 luglio 2018, le spese di rappresentanza che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono inerenti e riconducibili ai fini istituzionali dell'ente;*
- b) sono sostenute per intrattenere rapporti istituzionali debitamente documentati, nell'ambito di incontri ufficiali connessi alla natura, alle ragioni e agli scopi dell'ente e con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo;*
- c) non si traducono in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti*

RELAZIONE

ISIN, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti che la legge gli affida, partecipa a numerosi organismi comunitari e internazionali con autorità e istituzioni europee e extraeuropee che a rotazione sono chiamate ad ospitare nei rispettivi paesi riunioni ufficiali di lavoro facendosi carico della relativa organizzazione.

Per queste riunioni, specialmente per quelle che si esauriscono in una giornata di lavoro, il Paese ospitante provvede a un frugale spuntino di pranzo (ad es. tramezzini, pizzette, panini etc) che comporta una spesa di modesta entità finalizzata a mantenere e accrescere i rapporti istituzionali. In questi casi, anche in considerazione della modesta entità della somma necessaria, può essere utile utilizzare il fondo di cassa economale.

Tuttavia il regolamento del fondo di cassa economale non prevede spese di rappresentanza. E proprio in relazione a questo specifico punto la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, pur ritenendo regolare e approvando con Decreto n. 191/2002 (All. A) il Conto Giudiziale dell'Economo Cassiere relativo all'esercizio 1 gennaio 2021 / 31 dicembre 2022, ha evidenziato *<la necessità che l'agente contabile ponga in essere le sole spese effettivamente previste dal regolamento, prestando particolare attenzione alle spese di rappresentanza, nonché che la stessa Amministrazione attui pienamente quanto previsto dal Regolamento per l'erogazione del fondo economale>*, *"al fine dell'adozione di adeguate misure correttive che saranno oggetto di verifica in riferimento a successive gestioni"*.

Per i motivi e le considerazioni che precedono si ritiene perciò necessario colmare questa lacuna. Si propone pertanto di integrare il Regolamento del fondo di cassa economale con la disposizione sopra riportata, che delimita comunque a discrezionalità dell'amministrazione rispetto alle spese di rappresentanza condizionandone la legittimità ai requisiti e alle condizioni elaborate in materia dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (ES: Sentenza n. 192/2021 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria e Sentenza 39/2021 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise).